**Cass. Pen., Sez. III, n. 39373 del 30/09/2015 – Pres. Fiale – Est. Orilia – Ric. Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila.**

**RESPONSABILITA’ AMBIENTALI** – D.Lvo. 231/01: si applica ai reati commessi prima del 2011?

*In virtù del principio di legalità ex art. 2 D.Lgs. 231/2001, nel caso di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006) e di attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) non è configurabile la responsabilità dell’ente per i reati ambientali, se mancano elementi d’indagine che attestino la prosecuzione dei suddetti illeciti fino al luglio 2011 (data di entrata in vigore del D. Lvo n. 121/2011),* *o addirittura oltre; diverso è il caso dello stoccaggio di rifiuti o dell’omessa bonifica di sito inquinato, poiché, trattandosi di reati di natura permanente, ai fini dell’individuazione della consumazione unico dato rilevante è rispettivamente l’accertamento dell’avvenuta rimozione, a quella data, della situazione di fatto abusiva o l’esecuzione delle condotte riparatorie di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con ordinanza 5.2.2015 il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da C.S., C.F. e D.B.M.R., ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni nella disponibilità della *C.C. S.p.a.,* disposto fino a concorrenza della somma di €. 1.774.746,688 in relazione ad una serie di reati in materia di rifiuti (di cui al D.Lvo n. 152/2006,) contestati ai predetti ai capi b), c), d) ed e) rispettivamente quali titolare (il primo) e legali rappresentanti (gli ultimi due). Secondo i giudici del riesame, mancando la prova della prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011, per il principio di legalità (art 2 del D. Lgs 231/200l) non poteva applicarsi la normativa introdotta dal D. Lvo 7.7.2011 n. 121 che aveva esteso la responsabilità dell'ente anche per i reati ambientali.

1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione denunziando la violazione degli artt. 256 e 260 D. Lvo n. 152/2006 perché, a suo dire, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la natura permanente dei reati ambientali (peraltro segnalata sia nella richiesta di sequestro che nell'ordinanza del GIP) e dunque, non essendo intervenuto alcun ripristino dei luoghi, escludere che i fatti contestati fossero precedenti alla riforma legislativa che aveva introdotto la responsabilità degli enti per i reati ambientali.

2. I difensori della C.C. S.p.a. e degli indagati hanno depositato separate memorie difensive con cui eccepiscono l'omesso riferimento alla norma dell'art. 606 c.p.p., la genericità ed assertività dei motivi di ricorso, sottesi ad una rivalutazione fattuale delle fonti di prova, con violazione del principio di autosufficienza. In ogni caso rileva la correttezza della decisione impugnata. Il difensore della società eccepisce inoltre la mancata comunicazione del ricorso per cassazione e della fissazione all'ente incolpato.

**Considerato in diritto**

1.In via preliminare va rilevato che la proposizione di una tempestiva e articolata memoria difensiva ex art. 127 c.p.p. da parte della società C.C. rende superflua ogni discussione sulla regolarità di avvisi e comunicazioni: lo scopo di tali atti risulta ampiamente raggiunto e non si vede dunque quale lesione del diritto di difesa ciò abbia comportato.

Prive di fondamento sono anche le censure sul mancato riferimento alla norma dell'art. 606 c.p.p.: dalla lettura dell'atto di imputazione risulta senza alcun dubbio che il PM ricorrente rimprovera il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale sulla natura permanente dei reati ambientali contestati: la critica svolta nelle memorie si risolve solo in una lettura formalistica dell'art. 581 c.p.p..

2. Ciò premesso, e contrariamente a quanto eccepito con le memorie difensive dall'ente incolpato e dagli indagati, il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene ovvero con la sentenza di primo grado (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 38662 del 20/05/2014 Ud. dep. 23/09/2014 Rv. 260380; Sez. 3, Sentenza n. 42343 del 09/07/2013 Ud. dep. 15/10/2013 Rv. 258313; Sez. 3, Sentenza n. 40850 del 21/10/2010 Ud. dep. 18/11/2010 Rv. 248706).

Il reato di cui all'art. 260 (attività organizzata per traffico illecito di rifiuti) è un reato abituale di condotta in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 46705 del 03/11/2009 Cc. dep. 03/12/2009 Rv. 245605; Sez. 3, Sentenza n. 29619 del 08/07/2010 Cc. dep. 27/07/2010 Rv. 248145 in motivazione). Logico corollario è che la consumazione del reato si perfeziona con l'ultimo di questa serie di fatti.

Applicando tali principi ai fatti descritti nei capi b) e d) relativi, il primo, ad una attività traffico illecito (art. 260 D. Lvo n. 152/2006), e l'altro ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lvo n. 152/2006), discende la correttezza dell'ordinanza impugnata laddove, a prescindere dall'errore sulla generica esclusione della natura permanente di tutti i reati ambientali contestati agli indagati, ha comunque ritenuto, sulla base di un tipico accertamento in fatto in questa sede insindacabile, la mancanza di *"elementi di indagine che attestassero la prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011* o *addirittura oltre"* e, conseguentemente, l'inapplicabilità della normativa di cui al D. Lgs n. 7.7.2011 n. 121 sulla responsabilità dell'ente anche ai reati ambientali. Infatti l'articolo 2 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) introduce il principio di legalità secondo cui *"l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato* se *la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato* e *le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".*

Discorso ben diverso vale per i reati di cui ai capi c) ed e) della rubrica.

Al capo c) è contestato lo stoccaggio di rifiuti che, come ritenuto in giurisprudenza, è un reato di natura permanente, la cui consumazione termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 16/11/1994 Ud. dep. 31/01/1995 Rv. 201412, in tema di decorrenza del relativo termine di prescrizione).

Appare dunque erronea in diritto l'ordinanza laddove ha considerato, anche in relazione a tale reato, *"la mancanza di elementi di indagine che attestino la prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011* o *addirittura oltre..."* piuttosto che porsi il problema dell'accertamento, facilmente verificabile, dell'avvenuta rimozione, a quella data, della situazione di fatto abusiva, unico dato rilevante ai fini dell'individuazione della consumazione.

Parimenti, è erronea la pronuncia laddove, in relazione alla condotta di cui al capo e), ha ritenuto, sempre per le medesime ragioni suindicate, l'avvenuta consumazione in data antecedente al luglio 2011.

Al capo e) viene contestata l'omessa bonifica di sito inquinato (art. 257 D. Lvo n. 152/2006): in tal caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 3, Sentenza n. 11498 del 15/12/2010 Ud. dep. 22/03/2011 Rv. 249743), si versa in ipotesi di reato di natura permanente anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e 257 che ha abrogato per effetto del D.Lgs. n. 22 del 1997, l'art. 264, comma l, lett. i) - non bastando ai fini della interruzione della condotta il sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma occorrendo l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 247, che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato, (v. anche Casso Sez. l, 13.6.2006 n. 29855 Rv. 235255; cfr. altresì, Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 19/12/2007 Ud. dep. 07/02/2008 Rv. 238828 in motivazione) .

Nella fattispecie che ci occupa, il Tribunale del Riesame ha escluso la natura permanente del reato presumendo anche in tal caso (sempre per la mancanza di elementi di indagine in senso contrario) che la cessazione della condotta illecita fosse avvenuta prima del luglio 2011 (data di entrata in vigore del D. Lvo n. 121/2011), benché il capo di imputazione desse chiaramente atto della commissione del reato anche dopo il sequestro preventivo dell'area eseguito in data 1.3.2012.

L'errore di diritto sulla natura del reato (e, conseguentemente sulla data di consumazione dello stesso) è anche in tal caso evidente. Si rende pertanto necessario l'annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale abruzzese che riesaminerà la vicenda attenendosi ai citati principi.

[Omissis]